

n. 1/2022 R.G. sovr. – Piano del consumatore



TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione civile – Ufficio esecuzioni e procedure concorsuali

Il Giudice designato, dott. Emmanuele Agostini

ha emesso il seguente

**DECRETO DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO
DEL CONSUMATORE E DI FISSAZIONE DI UDIENZA EX ART. 12 bis L. n. 3/2012**

letto il ricorso per l'omologazione del piano del consumatore depositato in data 4.3.2022 dalla sig.ra **RIGANELLO Giovanna (C.F.: RGNGNN69T70D122Z)**, nata a Crotona (KR) il 20.12.1969, ivi residente alla via Antonino Caponnetto n. 27, con domicilio eletto in Crotona (KR), alla piazza Pitagora n. 1, nello studio dell'avv. Raffaella Lavigna (C.F.: LVGRFL81P65D122D – pec: raffaella.lavigna@avvocraticrotona.legalmail.it) che la rappresenta e difende giusta procura in atti;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale (art. 9 co. 1 l. n. 3/2012) atteso che il ricorrente risiede in comune ricompreso nel circondario dell'intestato ufficio giudiziario;

rilevato che il piano è stato depositato da soggetto che riveste la qualifica di *consumatore* – definito dall'art. 6 co. 2 lett. b) quale “*persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali*” (nel testo risultante dalle modifiche di cui al d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176) – trattandosi, in specie, di dipendente del Ministero dell'Interno presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Crotona), e che non è soggetto né assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della l. n. 3/2012;

rilevato che parte ricorrente non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla l. n. 3/2012;

chiarito, perciò, che la stessa parte ha i requisiti soggettivi per presentare una domanda di accesso ad una procedura di sovraindebitamento;

rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento (requisito oggettivo, richiesto in via generale dal co. 1 dell'art. 6 e definito al co. 2 lett. a) della medesima disposizione), considerato che negli anni ha fatto ampio ricorso al credito, dapprima per completare i lavori di ristrutturazione dell'immobile concesso in comodato dai genitori della ricorrente, e poi per

fare fronte alle ingenti spese sanitarie (farmaci, interventi, analisi e numerose trasferte prolungate a Roma in varie strutture sanitarie, tutto dettagliato in atti) dovute all'importante patologia che ha riguardato la figlia Giulia (nata il 27.4.2013); del nucleo familiare fa parte altra figlia, Ludovica, nata il 3.2.2010; nel 2019 la ricorrente si è legalmente separata dal coniuge Luzzaro Raffaele, privo di stabile occupazione dal 2009 e che sino dal 2017 non ha in nessun modo contribuito al *ménage* familiare e dalla ridetta azione di separazione sono derivate ulteriori esborsi legali;

rilevato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 *bis* co. 2, in ordine alla pendenza di specifici procedimenti di esecuzione forzata, la cui prosecuzione, nelle more della convocazione dei creditori, potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, che si rende necessario sospendere sin d'ora i procedimenti esecutivi e le cessioni di credito futuro a garanzia della restituzione di prestiti, indicati al punto che precede (*"la procedura di sovraindebitamento sospende le procedure esecutive, per cui il medesimo effetto sospensivo e, con l'omologazione, risolutivo, si manifesta anche nei confronti delle cessioni di credito futuro a garanzia della restituzione dei prestiti, quali la cessione del quinto dello stipendio"*, ex multis Trib. Benevento, 26.1.2021);

letto l'elaborato, corredato dai rispettivi allegati e integrazioni, redatto dal gestore della crisi **dott.ssa Maria Simbari** (pec: mariasimbari@legalmail.it) dell'O.C.C. presso l'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Crotone, che si sostanzia nell'*attestazione di fattibilità del piano* di cui all'art. 9 co. 2 e nella *relazione particolareggiata* (entrambi i documenti sono stati redatti *uno actu*) prevista dal successivo co. 3 *bis* ed avente il contenuto prescritto, ovverosia a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere le obbligazioni, b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, c) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; d) l'indicazione presunta dei costi della procedura; e) l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore (negando nella fattispecie che tale valutazione del finanziatore sia stata effettuata: *"lo stato di crisi finanziaria ed economica della debitrice, e quindi lo stato di bisogno in cui la stessa operava, era a conoscenza degli Istituti finanziatori. Infatti, l'iscrizione in banca dati pubblica Crif avviene sulla base di una convenzione tra la stessa banca dati e gli Istituti finanziatori; la convenzione, come logico, prevede sia la comunicazione che la rilevazione di eventuali altri finanziamenti già ottenuti dal richiedente. E' infatti prassi e regola del sistema finanziario, prima di procedere a nuove erogazioni, attingere informazioni dalle banche dati per valutare correttamente il «merito creditizio» previsto dall'art. 124 bis del Testo Unico Bancario... Tale preventiva valutazione del merito creditizio è stata introdotta dall'art. 8 della direttiva n. 2008/48/CR del Parlamento Europeo... L'obbligo che incombe sul finanziatore di valutare il merito creditizio del consumatore è anche finalizzato a tutelare colui che ha formulato la richiesta di finanziamento (ordinanza ABF, Collegio di Roma, n. 153 del 2013; decisione ABF, Collegio di Milano, n. 2464 del 2013. Nella fattispecie quindi gli Istituti*

erogatori erano a conoscenza dello stato di difficoltà finanziaria del richiedente che, in stato di sovraindebitamento, agiva in evidente stato di bisogno riconducibile alla pura sopravvivenza del proprio nucleo familiare” pp. 12, 13 rel. O.C.C. ex art. 9 co. 2 e co. 3 bis l. n. 3/2012);

rilevato che il debitore non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 *bis* della Legge n. 3/2012 e che la documentazione prodotta consente la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del ricorrente (art. 7 co. 2 lett. c. e d.);

rilevato pure che non emerge dagli atti che il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 7 co. 2 lett. d-ter);

rilevato che è stata prodotta la documentazione richiesta dalla legge, e cioè, oltre alla proposta, all’attestazione di fattibilità e alla relazione particolareggiata, anche l’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata dal certificato dello stato di famiglia;

constatato che, da quanto esposto dai professionisti dell’O.C.C. nella relazione particolareggiata, non risultano *atti di frode* e non emerge che lo stato di sovraindebitamento – *“la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”* (art. 6 co. 2 lett. a.) – sia stato *colposamente determinato dall’istante*, il ricorrente avendo, infatti, contratto i debiti oggi esistenti e non altrimenti soddisfacibili in modo del tutto incolpevole in massima parte a causa, come detto, di gravi e comprovati problemi di salute della propria figlia minore;

preso atto che il sovraindebitamento, maggiorato delle spese in prededuzione della procedura per €7.338,00 (di cui €3.750,00 per compenso O.C.C. e €3.588,00 per spese legali, entrambi al lordo degli accessori), ammonta ad €82.218,7 (di cui €649,47 in privilegio in favore dell’Agenzia delle Entrate Riscossione) e che l’attivo disponibile è pari allo stipendio mensile decurtato delle spese necessarie al fabbisogno della famiglia (*v. di seguito*) da corrispondere ai creditori per anni 7, con la probabilità che lo scenario temporale si riduca a 5 anni nel caso in cui il credito per TFR della ricorrente, quantificato in €8.500,00 netti, sia ammesso al passivo della procedura concorsuale in cui versa la precedente datrice di lavoro, Abramo Customer Care s.p.a., con pagamento a carico del Fondo di Garanzia presso l’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 2, legge 29 maggio 1982, n. 297 e degli artt. 1 e 2, decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, e conseguente immediata messa a disposizione del ceto creditorio;

preso atto, delle integrazioni della proposta e della produzione di nuovi documenti, depositati in data 19-20 aprile 2022 e richiesti da questo giudice con decreto del 4 aprile 2022 con cui all’uopo è stato concesso un termine perentorio (*“non superiore a quindici giorni”*, ex art. 9 co. 3 *ter*);

atteso che il piano è così riassunto: pagamento mensile di €350,00 (importo dello stipendio del ricorrente dedotte le spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare) per la durata di anni 7, secondo la tabella allegata all'integrazione del 20.4.2022, con soddisfazione del 100% delle prededuzioni e dei privilegi e del 29% del chirografo, per un totale di €29.500,00, con riduzione ad anni 5 nel caso in cui sopraggiunga il pagamento del TFR, pari ad €8.500,00 netti, per come spiegato *supra*, da parte del Fondo di Garanzia presso l'I.N.P.S.;

preso atto anche della probabile convenienza, ritenuta dall'O.C.C., della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, come da tabella che segue (cfr. art. 9 co. 3 *bis* lett. e., disposizione richiamata, per il caso di contestazioni da parte di creditori o altri interessati, dall'art. 12 *bis* co. 4), che in ogni caso la ricorrente ha chiesto in subordine, nel caso di mancata omologazione del piano del consumatore:

Debito	Creditore	Debito residuo	% soddisfazione ipotesi liquidatoria	Valore del Debito ipotesi liquidatoria	% soddisfazione ipotesi piano	Valore del Debito consolidato	% Stralcio
1 - IFIS NPL INVESTING							
Prestiti – da terzi n.20194376640313 del 12/12/2018 (Chirografario)	S.P.A. cessionaria di FINDOMESTIC BANCA S.P.A.	51.666,03	24%	0,00	29,000%	14.983,15	71,000%
Carta di credito - tutte n.20194376640301 del 14/12/2018 (Chirografario)	1 - IFIS NPL INVESTING S.P.A. cessionaria di FINDOMESTIC BANCA S.P.A.	3.117,99	24%	0,00	29,000%	904,22	71,000%
2 - MB CREDIT							
Prestiti – da terzi n.06548871 (Chirografario)	SOLUTION S.P.A. cessionaria di Agos Ducato S.p.A.	6.812,00	24%	0,00	29,000%	1.975,48	71,000%
3 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE							
Tributi (Privilegiato_mobiliare)	3 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	561,69	24%	0,00	100,000%	561,69	0,000%
Aggio (Chirografario)	3 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	87,98	24%	0,00	29,000%	25,51	71,005%
4 - SMERALDA SPV S.R.L. cessionaria di FINCONTINUO S.P.A.							
Cessione del quinto Chirografaria del 13/06/2016 (Chirografario)	4 - SMERALDA SPV S.R.L. cessionaria di FINCONTINUO S.P.A.	12.758,89	24%	0,00	29,000%	3.700,08	71,000%

preso atto della fattibilità del piano dal medesimo O.C.C. attestata;

visti, in definitiva, gli artt. 7, 8, 9 e 12 *bis* della citata legge n. 3/2012,

P.Q.M.

FISSA udienza dinanzi a sé per il giorno 22 giugno 2022 ore 12:45 per il contraddittorio incrociato tra ricorrente, invitato a comparire personalmente unitamente ai suoi difensori, e creditori, strumentale all'acquisizione degli elementi di fatto e di diritto per il giudizio di omologazione della proposta

DISPONE

che l'O.C.C.:

a) notifici copia della proposta e del presente decreto a tutti i creditori presso la residenza o sede legale, anche per telegramma, raccomandata A/R, telefax o P.E.C., **almeno trenta giorni prima della suddetta udienza**;

b) curi la pubblicazione della proposta e del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Crotona (www.tribunale.crotona.it) e, altresì, sulla piattaforma Edicom di cui al sito www.annuncisovraindebitamento.it (sarà cura del professionista, avvalendosi anche dello staff presente in sede, richiedere la pubblicazione alla società Edicom, che provvederà contestualmente a fornire i dati di fatturazione inerenti il servizio, da ritenersi interamente a carico della parte istante);

DISPONE

ai sensi dell'art. 12 *bis* co. 2, la sospensione delle azioni esecutive individuali pendenti, compreso le cessioni di credito futuro a garanzia della restituzione dei prestiti, che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano e ciò sino alla definitività del provvedimento di omologa, chiarendo che la menzionata sospensione non opera per i titolari di pretese creditorie che la legge considera impignorabili.

Ordina la comunicazione urgente a cura della cancelleria ai legali dell'istante e, per il tramite di questi ultimi, entro gg. due, al gestore della crisi dell'O.C.C.

Crotona, li 8.5.2022

Il Giudice designato
dott. Emmanuele Agostini

Liquidazione del Patrimonio – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

TRIBUNALE DI CROTONE

Sezione Civile – Ufficio Procedure Esecutive e Concorsuali

Piano del consumatore n. 1/2022 R.G. sovr. piano del consumatore

Giudice Delegato - Dott. Emmanuele Agostini

Gestore della crisi - Dott.ssa Maria Simbari

ISTANZA DI RETTIFICA ERRORE MATERIALE

Ill.mo sig. Giudice Delegato,

nel decreto di apertura del procedimento di omologazione del piano del consumatore n. 1/2022 R.G. sovr., è disposta tra le altre, *“la sospensione delle azioni esecutive individuali pendenti, compreso le cessioni di credito futuro a garanzia della restituzione dei prestiti, che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano e ciò sino alla definitività del provvedimento di omologa”*.

Si osserva che per errore materiale la ricorrente è stata qualificata come consumatore *“..trattandosi, in specie, di dipendente del Ministero dell’Interno presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Crotone..”*, invece della corretta inquadratura quale impiegata addetta al Customer Care presso la società System House Srl c.f. 00620080804 con sede legale in Roma via Ostiense 131/L e sede operativa in Crotone.

Ciò premesso lo scrivente gestore

CHIEDE

che la S.V. ill.ma voglia provvedere alla rettifica dell’errore materiale, nella prima pagina del decreto di apertura del procedimento di omologazione del piano (nel primo “rilevato che”), inserendo le parole *“trattandosi, in specie, di dipendente della società System House Srl c.f. 00620080804 con sede legale in Roma via Ostiense 131/L e sede operativa in Crotone”* in sostituzione delle parole



Liquidazione del Patrimonio – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

“trattandosi, in specie, di dipendente del Ministero dell’Interno presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Crotona..”.

Crotona, lì 09.05.2022

Il gestore della crisi
Dott.ssa Maria Simbari

